

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6515 del 13/11/2025
Oggetto	D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa all'impianto sito nel Comune di Medicina (BO), Via Canale n. 2619, richiesta dalla società AGRIBIOENERGIA SOC.COOPERATIVA AGRICOLA per l'attività di Produzione di Energia Elettrica e Biometano da Biomassa per Modifica Sostanziale del previgente titolo abilitativo ambientale
Proposta	n. PDET-AMB-2025-6789 del 13/11/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno tredici NOVEMBRE 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, LEONARDO PALUMBO, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa all'impianto sito nel Comune di Medicina (BO), Via Canale n. 2619, richiesta dalla società AGRIBIOENERGIA SOC.COOPERATIVA AGRICOLA per l'attività di Produzione di Energia Elettrica e Biometano da Biomassa per Modifica Sostanziale del previgente titolo abilitativo ambientale.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 6;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;

RICHIAMATA la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;

RICHIAMATA l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2018-377 del 25/01/2018 con scadenza di validità in data 06/02/2033 rilasciata dal SUAP del Comune di Medicina alla società AGRIBIOENERGIA SOC.COOPERATIVA AGRICOLA per l'attività di Produzione di Energia Elettrica da Biomassa svolta presso l'impianto sito in Comune di Medicina in Via Canale n. 2619 già autorizzata con Autorizzazione Unica rilasciata ai sensi del D.Lgs. 387/2003 con determina n° 1006, PG n°193098 del 01/12/2010 dalla Provincia di Bologna.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

RICHIAMATA l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2024-1015 del 21/02/2024 adottata da ARPAE - SAC di Bologna e rilasciata dal SUAP del Comune di Medicina con Atto Monocratico n. 134 del 20/03/2024 alla società medesima nell'ambito di un procedimento rilascio del titolo edilizio in Regime di Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) ai sensi del D.Lgs.28/2011 indetto dal Comune di Medicina, per ampliamento e riconversione dell'esistente impianto di produzione di energia elettrica da Biomassa ai fini della produzione di Biometano e sostitutiva delle seguenti matrici ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue di dilavamento e di acque reflue industriali {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna};
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna};
- Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Medicina};

VISTA l'istanza presentata al SUAP del Comune di Medicina in data 14/07/2025, dal legale rappresentante della società AGRIBIOENERGIA SOC. COOPERATIVA AGRICOLA (C.F. 02587921202 e P.IVA 02587921202), con sede legale in Comune di Medicina (BO), Via Canale n. 2619, acquisita da ARPAE SAC con PG/2025/139184 del 01/08/2025 (**pratica Sinadoc 25820/2025**), nell'ambito di un procedimento in regime di P.A.S. ai sensi del D.Lgs.28/2011 di variante in corso d'opera del titolo edilizio indetto dal Comune di Medicina, di Modifica Sostanziale della Autorizzazione Unica Ambientale (DET-AMB-2024-1015 del 21/02/2024) per l'ampliamento e riconversione dell'esistente impianto di produzione di energia elettrica da Biomassa ai fini della produzione di Biometano svolta presso l'impianto ivi ubicato, in merito alle seguenti matrici ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue di dilavamento / di acque reflue industriali / acque di prima pioggia {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna};
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna};
- Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Medicina};

CONSIDERATO che l'A.U.A. adottata con DET-AMB-2024-1015 del 21/02/2024 e sostitutiva della Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2018-377 del 25/01/2018, per la quale la società AGRIBIOENERGIA SOC.COOPERATIVA AGRICOLA richiede la modifica, assumeva efficacia, validità e successiva scadenza solo ad avvenuta comunicazione da parte della medesima Società, della data di

effettiva realizzazione e messa a regime della nuova configurazione impiantistica così come approvata con il procedimento di P.A.S. e che alla redazione del presente atto detto termine non risulta essere stato comunicato.

RILEVATO CHE l'istanza di modifica sostanziale è stata presentata per: inserimento di un servizio igienico nell'ampliamento e la conseguente autorizzazione dello scarico indiretto in acque superficiali, modifica del punto di emissione in atmosfera E4, già autorizzato, a seguito dell'implementazione dei sistemi di trattamento, modifica della matrice di impatto acustico a seguito delle modifiche e della matrice utilizzazione agronomica del digestato.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" - Parte Quinta - Titolo I in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività.
- Determinazione del Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia Romagna n. 4606 del 04/06/1999 inerente i Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER).
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 2236/2009 recante disposizioni in materia di "*Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n.152/2006, parte V*" e successive deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna di aggiornamento in materia.
- "*DECRETO ODORI*", n. 309 del 28/06/2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Scarichi di acque reflue

- D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" - Parte Terza.
- D.P.R. 227/2011 "*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*", in particolare artt. 2 e 3;
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1053/2003 recante disposizioni in materia "*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2002 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*".
- L.R. 4/2007 che all'art. 4 prevede per gli scarichi in canali di bonifica l'acquisizione del parere idraulico del Consorzio di Bonifica.
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 286 del 14/02/2005 recante disposizioni in materia "*Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, DLgs 11 maggio 1999, n. 152)*".

- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1860 del 18/12/2006 recante disposizioni in materia *“Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. N. 286 del 14/02/2005”*.
- D.Lgs. 152/2006 recante *“Norme in materia ambientale”* – Parte Terza.
- D.P.R. 227/2011 *“Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.”*, in particolare artt. 2 e 3;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all’art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell’autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall’art.21 della L.R. n.13/2015.
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all’art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell’autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato.
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1053/2003 recante disposizioni in materia *“Direttiva concernente indirizzi per l’applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2002 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall’inquinamento”*.

Utilizzazione Agronomica degli Effluenti di allevamento e del digestato

- D.Lgs. 152/2006 recante *“Norme in materia ambientale”* - Parte Terza - Sezione II - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi.
- L.R. 6 marzo 2007, n. 4 *“Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche leggi regionali”* -capo III, recante disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari.
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 25 febbraio 2016, recante *“Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l’utilizzazione agronomica del digestato”*.
- Regolamento Regionale n. 2/2024 *“Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue”*
- Regolamento Regionale n. 3/2017 per quanto previsto all’art. 57 comma 2 del Regolamento Regionale 2/2024.
- Riguardo alle acque di vegetazione dei frantoi la norma nazionale è la L. 574/96, l’art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e la D.G.R. Emilia-Romagna n. 1395 del 09/10/2006.

Impatto Acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 *“Legge quadro sull’inquinamento acustico”*, in particolare art. 8 *“Disposizioni in materia di impatto acustico”*, commi 4 e comma 6;
- D.P.R. 227/2011 *“Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio*

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.”, in particolare art. 4;

- L.R. 9 maggio 2001, n. 15 “*Disposizioni in materia di inquinamento acustico*”;
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 673 del 14/04/2004 “*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”*”.

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 emerge quanto segue:

- il SUAP indicava con nota PG/2025/139184 del 01/08/2025 la conferenza dei servizi decisoria all'interno della quale sarà acquisito il presente provvedimento di AUA ai fini della determinazione conclusiva.
- ARPAE - SAC di Bologna con nota PG/2025/148859 del 20/08/2025 comunicava al SUAP la necessità di integrazioni documentali/informative per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;
- il SUAP con nota del 29/08/2025, acquisita con PG/2025/154044 del 29/08/2025, richiedeva all'impresa istante le integrazioni, poi trasmesse dal SUAP ad ARPAE SAC con nota acquisita con PG/2025/164247 del 17/09/2025;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri funzionali all'adozione della Determina di AUA e di seguito indicati:

- Parere idraulico per la matrice scarichi industriali, domestici e meteorici in acque superficiali del Consorzio di Bonifica Renana (PG/2025/164247 del 17/09/2025);
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE-APAM per la matrice di impatto acustico (PG/2025/186556 del 21/10/2025);
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE-APAM per la matrice emissioni in atmosfera e scarichi in acque superficiali (PG/2025/187159 del 22/10/2025);
- Parere per la matrice di impatto acustico del Comune di Medicina (PG/2025/196675 del 05/11/2025);
- Parere per la matrice scarichi in acque superficiali del Comune di Medicina (PG/2025/196683 del 05/11/2025);
- Parere di compatibilità urbanistico edilizia del Comune di Medicina (PG/2025/197897 del 07/11/2025);

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

CONSIDERATO inoltre che la presente modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale, così come presentata dalla Società con l'istanza del 14/07/2025, deve intendersi riferita alla situazione impiantistica già autorizzata dalla vigente AUA (*DET-AMB-2018-377 del 25/01/2018 con scadenza di validità in data 06/02/2033*), in quanto la successiva modifica di cui alla Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2024-1015 del 21/02/2024, assumeva vigenza solo a partire dalla data di effettiva realizzazione e messa a regime del nuovo impianto di produzione di energia elettrica e biometano da parte della società AGRIBIOENERGIA SOC. COOPERATIVA AGRICOLA a seguito del quale fu rilasciato detto Atto.

CONSIDERATO che, al momento della redazione del presente Atto, gli interventi e i lavori di realizzazione e messa a regime del nuovo impianto da parte della citata società, risultano ancora in corso di realizzazione.

RITENUTO inoltre che, ai sensi della procedura per il sistema di gestione della qualità di ARPAE P85000/ER, la presente Modifica Sostanziale di AUA revoca e sostituisce la precedente AUA per effetto del completo riesame delle matrici autorizzate.

DATO ATTO che questo provvedimento attivato tramite SUAP non comprende la matrice rifiuti pertanto, in base alle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente Prot. 23/06/2021-613264, la verifica antimafia è svolta dal SUAP nell'ambito delle proprie competenze procedurali che si concludono con la notifica del provvedimento adottato da ARPAE - SAC di Bologna;

CONSIDERATO che gli oneri istruttori complessivamente dovuti dalla società istante ad ARPAE sono stati quantificati secondo quanto previsto dal vigente Tariffario ARPAE (deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 approvata con D.G.R. Emilia-Romagna n. 926/2019) e pari ad € 1378,00 come di seguito specificato:

- Allegato A - matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.4 pari a € 146,00.
- Allegato B - matrice comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento: cod. tariffa 12.2.3.1 pari a € 26,00
- Allegato C - matrice emissioni in atmosfera Ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006: cod. tariffa 12.3.4.2 pari a € 606,00.
- Allegato D - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.6.1 pari a € 600,00.

CONSIDERATO che, per gli oneri istruttori sopra quantificati secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE, è stato emesso e notificato direttamente la società istante specifico avviso di pagamento PagoPA;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore della società AGRIBIOENERGIA SOC. COOPERATIVA AGRICOLA, per l'esercizio dell'attività di produzione di energia elettrica e biometano da biomassa svolta presso l'impianto in oggetto, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina DEL-2024-103 del 08/10/2024 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana e del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, all'ing. Leonardo Palumbo;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il Geom. Siro Albertini, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025 rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del D.P.R. 59/2013 l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della società AGRIBIOENERGIA SOC. COOPERATIVA AGRICOLA (C.F. 02587921202 e P.IVA 02587921202) nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore, per l'impianto sito in Comune di Medicina, Via Canale n. 2619, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 comma 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/2006 (articoli 124 e 125)	ARPAE
Effluenti allevamento	Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue di cui all'articolo 112 del D.Lgs 152/2006	ARPAE
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/2006	ARPAE

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Rumore	Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune
--------	---	--------

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al precedente punto 1 sono contenute **negli Allegati** di seguito indicato che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - *"Allegato A - Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue industriali, domestiche e di dilavamento"* di competenza di ARPAE - SAC di Bologna con richiamo alla planimetria di riferimento;
 - *"Allegato B - Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue di cui all'articolo 112 del D.Lgs 152/2006"* di competenza di ARPAE - SAC di Bologna con richiamo alla documentazione di riferimento;
 - *"Allegato C - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera"* di competenza di ARPAE - SAC di Bologna con richiamo alla planimetria di riferimento;
 - *"Allegato D - Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico"* di competenza del Comune di Medicina con richiamo alla documentazione acustica.
3. DI REVOCARE la succitata precedente AUA di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, adottata da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2024-1015 del 21/02/2024 e contestualmente richiede al SUAP del Comune di Medicina di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo;
4. DI STABILIRE che le condizioni e prescrizioni di cui al presente Atto, si intendono applicate a partire dalla data di effettiva realizzazione e messa a regime del nuovo impianto di produzione di energia elettrica e biometano, da parte della società AGRIBIOENERGIA SOC. COOPERATIVA AGRICOLA a seguito del quale si rilascia il presente Atto. Fino a tale data continuano ad essere vigenti le condizioni e prescrizioni di cui all'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2018-377 del 25/01/2018.
5. DI STABILIRE che società AGRIBIOENERGIA SOC. COOPERATIVA AGRICOLA, comunichi ad ARPAE la data di fine lavori e con un anticipo di almeno 10 giorni le date di messa in esercizio e messa a regime del nuovo impianto di produzione di energia elettrica e biometano e dei relativi sistemi di scarico ed emissione in atmosfera.
6. DI STABILIRE, con riferimento ai precedenti punti 4 e 5, che il presente provvedimento sostituisce la vigente AUA (DET-AMB-2018-377 del 25/01/2018 con scadenza di validità in data 06/02/2033), la quale rimane transitoriamente in vigore fino alla data di messa in esercizio della nuova configurazione impiantistica. Dalla stessa data il SUAP del Comune di Medicina provvederà alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
7. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'Autorità Competente tramite il SUAP almeno 6 (sei)

mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del D.P.R. 59/2013;

8. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni / concessioni / nulla osta ecc... disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
9. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
10. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
11. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Comune di Medicina ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo alla società istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Medicina e a tutti gli Enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
12. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di ARPAE per il seguito di competenza.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Responsabile

di Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
e del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Leonardo Palumbo

(determina firmata digitalmente)

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto AGRIBIOENERGIA SOCIETA AGRICOLA COOPERATIVA
Comune di Medicina (BO), via Canale n. 2619

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali e di dilavamento in acque superficiali di cui all'Art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006

1. Classificazione degli scarichi

Scarico S1

Scarico denominato S1 in acque superficiali (Canale di Medicina – Consorzio Bonifica Renana) classificato come “scarico di acque reflue industriali”, costituite dall'unione delle:

- Acque reflue domestiche: provenienti dai servizi igienici, docce, lavandini dell'edificio adibito ad uffici e magazzini del Comparto, producono un carico organico dichiarato in termini di 4 AE; i sistemi di pretrattamento adottati per detto scarico consistono in un degrassatore mod. Redi plus della capacità di 250 lt ; una vasca Imhoff mod. Redi BIO HT PLUS della capacità di 1100 lt ed infine, come sistema di trattamento, sarà adottato un Filtro Batterico Anaerobico riempito con elementi in polipropilene dell' H di 140 cm , S pari a 2,14 mq e della capacità della massa filtrante pari a 3 mc. Lo schema adottato è D+FI+FBA .Detti reflui perverranno nella rete fognaria che adduce allo scarico S1, previo passaggio in pozzetto di ispezione/campionamento.
- Acque meteoriche delle coperture degli edifici presenti nel comparto verranno convogliate direttamente nella rete fognaria che adduce allo scarico S1, congiuntamente alle acque di seconda pioggia, previo passaggio in pozzetto di ispezione/campionamento.
- Acque meteoriche dei piazzali provenienti dalle aree esterne impermeabili (905 mq) a servizio del comparto verranno trattate “in un sistema di trattamento di prima pioggia” per poi confluire nella rete fognaria che adduce allo scarico S1, previo passaggio in pozzetto di ispezione/campionamento. E' stato dichiarato che la vasca di prima pioggia avrà un volume minimo di 6,05 mc, per un cf pari a 300 , un Vpp paria 4,525 mc e un Vsed pari a 1,52 mc e in linea con quanto previsto dalle DGR vigenti in materia. Sarà adottata una vasca monoblocco dotata di filtro a coalescenza che prevede anche il trattamento degli oli minerali e idrocarburi di capacità dichiarata pari a 2 mc (capacità su elaborato planimetrico).
- Acque di seconda pioggia, eccedenti il trattamento delle prime piogge, saranno convogliate alla rete fognaria che adduce allo scarico S1 congiuntamente alle meteoriche dei coperti previo passaggio in pozzetto di ispezione e campionamento.
- Acque reflue industriali derivanti dal lavaggio dei pavimenti interni alle aree di lavoro caratterizzati da residui di terra/vegetali e da eventuali residui di oli/idrocarburi dei muletti in lavorazione,

saranno trattati in impianto dedicato , costituito da un dissabbiatore (separazione di sabbie/inerti) da capacità pari a 1000 lt e portata 4,5 l/sec; e da un deoliatore della capacità pari a 3000 lt e portata 4,5 l/sec. Tali reflui perverranno alla rete fognaria che adduce allo scarico S1 previo passaggio in pozzetto di ispezione/campionamento

Scarico S2

Scarico denominato S2 in acque superficiali (Canale di Medicina – Consorzio Bonifica Renana) classificato come “scarico di reflue di dilavamento”, in uscita dalla vasca di laminazione e costituito dall'unione delle:

- Acque reflue domestiche in uscita dallo scarico, denominato S2 parziale e di competenza del Comune di Medicina, del servizio igienico ubicato nel capannone ad uso dei dipendenti precedentemente soggette a trattamento mediante un sistema costituito da: degrassatore (volume pari a 50 lt x A.E.); fossa Imhoff (sedimentazione pari a 50 l x A.E. - digestione 200 lt x A.E.); filtro batterico anaerobico.
- Acque di dilavamento dei piazzali di transito e delle acque di dilavamento delle trincee di stoccaggio vuote, queste ultime mediante attivazione del “pozzetto scolmatore n.1”, in uscita da un sistema di trattamento di prima pioggia, costituito da: vasca di accumulo e decantazione, vasca di sollevamento prima pioggia e impianto di disoleazione, attivato mediante “pozzetto scolmatore n.2 con flusso in by-pass”, per poi confluire nella vasca di laminazione, previo passaggio in pozzetto di ispezione/campionamento.
- Acque di seconda pioggia, eccedenti il trattamento nel sistema di prima pioggia a seguito dell'attivazione del “pozzetto scolmatore n.2 con flusso in by-pass”, nella vasca di laminazione, previo passaggio in pozzetto di ispezione/campionamento.
- Acque meteoriche delle coperture convogliate direttamente nella vasca di laminazione.

2. Altri scarichi ed immissioni

La ditta dichiara che le acque di condensa derivanti dei ventilatori di estrazione e degli impianti di climatizzazione vengono stoccate in un serbatoio interrati della capacità di 10 e 1 mc .

3. Prescrizioni

Scarico S1

- a) Lo scarico S1 (derivante dall'unione degli scarichi parziali sopra menzionati), prima di pervenire al corpo idrico recettore Canale di Medicina dovrà essere dotato di un idoneo pozzetto di campionamento (rif. Manuale 92 UNICHIM del 2/75) tale da consentire il prelievo dell'acqua per caduta, identificato e sempre accessibile dagli organi destinati al controllo, così come tutti i pozzetti di campionamento parziali degli scarichi soggetti a limiti.
- b) Lo scarico delle acque reflue industriali nel punto parziale di campionamento dovrà rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla Tab. 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. n. 152/2006 -parte terza per lo scarico in

acque superficiali .

- c) Lo scarico delle acque di prima pioggia nel punto parziale di campionamento dovrà rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla Tab. 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. n. 152/2006 -parte terza per i parametri SST; COD; Idrocarburi ; ph per lo scarico in acque superficiali .
- d) Dovrà essere eseguito almeno un campionamento annuale a cura della Ditta, come autocontrollo, dei suddetti scarichi parziali; gli esiti dovranno essere tenuti a disposizione degli Organi di controllo
- e) A tutela del corpo idrico ricettore, dovrà essere installata una saracinesca o paratia quale sistema di intercettazione sullo scarico parziale delle acque meteoriche di prima pioggia.
- f) Lo scarico S1 non dovrà mai essere causa di inconvenienti ambientali di alcun genere, né di inquinamento al corpo idrico recettore, né inquinamenti ad eventuali falde freatiche superficiali, tanto meno determinare incidenze negative sul sito SIC-ZPS di Natura 2000 denominato "Biotipi e ripristini ambientali di Medicina e Molinella" (IT 4050022).
- g) Il Titolare dello scarico è tenuto al rispetto delle prescrizioni idrauliche e costruttive, anche future, eventualmente indicate dall'ente proprietario o gestore del fosso di scolo; presso lo stesso Ente il Titolare dello scarico è tenuto a verificare la regolarità costruttiva ed idraulica dell'immissione;
- h) Le linee fognarie e gli impianti di trattamento e gestione delle acque reflue siano realizzati e mantenuti conformi agli elaborati tecnici di riferimento all'atto di autorizzazione unica ;
- i) I sistemi di trattamento primari e secondari utilizzati per le acque reflue domestiche siano conformi a quanto indicato dalla Delibera della Giunta Regionale 9 giugno 2003, n.1053, tab A.
- j) Venga eseguita periodica pulizia dei sistemi di pretrattamento e trattamento, dei pozzetti di raccordo/ispezione, nonché il controlavaggio del filtro batterico anaerobico con periodicità almeno annuale. Di tali interventi sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo;
- k) Tutti i pozzetti di ispezione e controllo dovranno essere resi sempre accessibili agli Enti di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia.
- l) I fanghi derivanti da dette operazioni siano raccolti e smaltiti da ditta specializzata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 s.m.i. in materia di smaltimento rifiuti.
- m) La rete di raccolta delle acque meteoriche non venga mai utilizzata per scaricare acque reflue domestiche, industriali o comunque acque diverse dalle sole acque meteoriche di dilavamento/prime piogge;
- n) La pompa all'interno della vasca di prima pioggia dovrà essere predisposta per immettere dopo 48/72 ore dall' evento piovoso i reflui nel disoleatore , con una portata pari a quella dichiarata nel

progetto.

- o) La gestione delle aree esterne scoperte sia realizzata nel rispetto della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006, in particolare non dovranno essere svolte attività che possano dar luogo a dilavamento, con rilascio di sostanze inquinanti, delle acque meteoriche;
- p) Siano effettuate verifiche periodiche, garantendo i necessari interventi di pulizia e manutenzione alle condotte fognarie per mantenere la buona funzionalità idraulica del sistema fognario;
- q) Gli impianti di trattamento delle acque reflue dovranno essere sottoposti a periodiche operazioni di verifica, controllo e manutenzione; di tali interventi sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo;
- r) Lo smaltimento dei materiali separati dai sistemi di trattamento delle acque reflue sia effettuato mediante ditte regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento rifiuti;

Scarico S2

- a) Per lo scarico parziale confluyente nella vasca di laminazione delle acque reflue domestiche, originato dai servizi igienici posti nel capannone dedicato al ricovero attrezzi e mezzi agricoli, dovranno essere posizionati dei sistemi di trattamento adeguatamente dimensionati secondo quanto indicato nella DGR Emilia Romagna 1053/2003 tabella A sulla base degli AE da servire.
- b) Vengano eseguite periodiche operazioni di pulizia e manutenzione del pozzetto degrassatore, della fossa Imhoff, del filtro batterico anaerobico e dei pozzetti di raccordo/ispezione dello scarico citato al precedente punto; i fanghi derivanti da dette operazioni dovranno essere raccolti e smaltiti da ditta specializzata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. La documentazione dell'avvenuto smaltimento dovrà essere mantenuta a disposizione degli Organi di Vigilanza e Controllo.
- c) Gli scarichi parziali delle acque di dilavamento della porzione di nuova realizzazione, in entrata alla vasca di laminazione, costituiti dalle acque in uscita dal sistema di trattamento di prima pioggia e dalle acque di seconda pioggia bypassate dal sistema di trattamento delle acque di dilavamento piazzali, dovranno rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla Tab. 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. n. 152/2006-parte terza limitatamente ai parametri Solidi Sospesi Totali, COD ed Idrocarburi Totali.
- d) I punti di scarico delle acque meteoriche di dilavamento dovranno essere dotati di apposito ed idoneo pozzetto di ispezione /campionamento di dimensioni tali da garantire il prelievo dell'acqua per caduta. I pozzetti dovranno essere sempre accessibili e ubicati immediatamente a monte dell'immissione nel bacino di laminazione. Tali pozzetti dovranno essere inoltre identificati, così come

tutti i punti di scarico dell'impianto.

- e) Lo svuotamento delle vasche di prima pioggia dovrà avvenire dopo 48-72 ore dall'evento meteorico, salvo eventuali prescrizioni del Consorzio di Bonifica circa la sicurezza idraulica. Scelte diverse rispetto a quanto richiesto dalla Delibera Regionale in relazione allo svuotamento degli accumuli dovranno pertanto essere motivate.
- f) Mantenere in perfetto stato di funzionamento il dispositivo di intercettazione posto sulla vasca di laminazione, da attivare in caso di eventi accidentali quali rottura cisterne, sversamenti, incendi che potrebbero causare emissioni di sostanze liquide inquinanti nel corpo ricettore.
- g) Diversi sistemi di trattamento, di scarico e/o riuso delle acque reflue, rispetto a quelli installati come da documenti presentati, potranno essere prescritti in futuro per particolari esigenze di tutela ambientale o in seguito all'emanazione di diverse o più restrittive normative.
- h) Le linee fognarie e gli impianti di trattamento e gestione delle acque reflue siano realizzati e mantenuti conformi a quanto previsto negli elaborati grafici di riferimento del presente provvedimento; i pozzetti di ispezione e/o controllo siano resi sempre accessibili alle Autorità di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia, mantenendo l'accesso libero da rovi ed arbusti e, se necessario, adottando e realizzando accorgimenti che consentano di eseguire i controlli in condizioni di sicurezza (ad esempio: scalini, gradini e corrimano);
- i) I pozzetti di ispezione/campionamento siano mantenuti puliti ed in perfetta efficienza per tutto l'anno e dotati di botole di copertura realizzate in materiale leggero affinché siano facilmente sollevabili;
- j) Siano effettuate verifiche periodiche, garantendo i necessari interventi di pulizia e manutenzione, delle condotte fognarie di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche per mantenere la buona funzionalità idraulica del sistema fognario;
- k) L'impianto di gestione e trattamento delle acque reflue di dilavamento sia sottoposto a periodiche operazioni di verifica, controllo e manutenzione (con frequenza almeno annuale) da parte di ditta specializzata e che di tali interventi sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo;

Prescrizioni generali:

- a) **Entro 60 (sessanta) giorni dalla fine dei lavori di ampliamento la Società dovrà presentare, in sostituzione delle planimetrie già presentate, una planimetria complessiva, dettagliata e aggiornata rappresentativa dell'intero impianto e di tutti gli scarichi e delle relative reti di raccolta ivi esistenti.**
- b) Il Titolare dello scarico deve richiedere una nuova autorizzazione qualora l'insediamento vada

soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo o a modifica della ragione sociale.

- c) Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente (ARPAE-AACM) ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
- d) Nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.
- e) Il Titolare dello scarico deve rispettare le prescrizioni idrauliche e costruttive, indicate dal Consorzio della Bonifica Renana quale Ente Gestore del corpo idrico ricettore degli scarichi originati dallo stabilimento, con proprio parere Prot.n. 1364 del 02/02/2024 e con successivo parere Prot.n. 13099 del 04/09/2025 del medesimo Ente gestore, facenti parte integrante e sostanziale del presente Allegato
- f) Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Documentazione Tecnica Scarichi delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (sinadoc n. 18764/2017 e Sinadoc 38861/2023).
- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 01/08/2025 al PG/2025/139184).
- Elaborato "24.3402_ABE_SupportoAUA_RelazioneTecnica " datato 11/07/2025 (agli atti di ARPAE in data 01/08/2025 al PG/2025/139184)
- Elaborato "Planimetria generale Raccolta Acque Esistente e di Progetto - AB-E-IT-01-P5b" datato 15/12/2023 (agli atti di ARPAE in data 10/01/2024 al PG/2024/3217) *da considerarsi come planimetria complessiva degli scarichi dell'impianto.*
- Elaborato "AB-E-IT-01-P5_RaccoltaAcque" datato 11/06/2025 (agli atti di ARPAE in data 01/08/2025 al PG/2025/139184) *da considerarsi come planimetria relativa alla modifica dello scarico originato dal capannone a seguito dell'ampliamento dell'impianto.*
- Elaborato "24.3402_ABE_SupportoAUA_CTR.Scarichi" datato 11/07/2025 (agli atti di ARPAE in data 01/08/2025 al PG/2025/139184).

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Pratica Sinadoc n. 25820/2025

Documento redatto in data 10/11/2025

Medicina, data come da protocollo

Rif. Prot. 14671/2025

Pratica SINADOC 25820/2025

OGGETTO: MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUA DET-AMB-2024-1015 DEL 21.2.2024, PRESENTATA DALLA DITTA AGRIBIOENERGIA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA VIA DEL CANALE N.2619 MEDICINA (BO) - NULLA OSTA AD AUTORIZZARE IN A.U.A. LO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE

La Responsabile dei Servizi alle Imprese Sport e Cultura

Vista l'istanza di modifica sostanziale A.U.A. registrata al Suap di Medicina con Prot.n. 14718/2025 del 14/07/2025, in riferimento alla DET-AMB-2024-1015 del 21-02-2024 rilasciata con Decreto n.134/2024 del 20/03/2024, relativa alle modifiche in corso d'opera per la messa in esercizio dell'impianto di produzione di biometano della capacità nominale di 500 Sm³/h attraverso la riconversione dell'esistente impianto di biogas sito in via del Canale n. 2619, presentata dal sig. Enrico Dall'Olio in qualità di legale rappresentante della ditta Agribioenergia Società Cooperativa Agricola;

Acquisiti i seguenti pareri/contributi:

- contributo tecnico di ARPAE-APAM Distretto Metropolitano (SinaDoc 25820/2025) ns. Prot.n. 20817/2025 del 22/10/2025, allegato quale parte integrante alla presente, il quale esprime valutazione favorevole con prescrizioni;
- parere idraulico favorevole rilasciato dal Consorzio della Bonifica Renana in qualità di gestore del corpo idrico recettore dello scarico S2, il qual previo passaggio in pozzetto di ispezione/campionamento, scarica nel Canale di Medicina, riferimento Suap ns. Prot.n. 17660/2025 del 04/09/2025, allegato quale parte integrante alla presente;

Visto il D.Lgs. 152/2006, parte III e ss.mm.ii "Norme in materia ambientale";

Vista la DGR 1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 152/99 e ss.mm.ii. in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Vista la documentazione agli atti;

autorizza

Il sig. Enrico Dall'Olio in qualità di legale rappresentante della ditta Agribioenergia Società Cooperativa Agricola, con sede in Comune di Medicina (BO) via del Canale n. 2619, in riferimento all'impianto di produzione di biometano, ad immettere in corpo idrico superficiale le acque reflue trattate inserite prima nella vasca di laminazione e poi allo scarico S2 previo passaggio in pozzetto di ispezione/campionamento, nel recettore di scarico finale Canale di Medicina – gestito dal Consorzio Bonifica Renana.

Sono fatte salve, in ogni caso, tutte le prescrizioni di cui ai pareri e contributi tecnici sopra richiamati rilasciati da ARPAE-APAM, Consorzio della Bonifica Renana, ed eventuali ulteriori indicazioni e prescrizioni rilasciate da ARPAE-AACM.

Per quanto non previsto nel presente nulla osta e negli atti richiamati, trovano applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti dei terzi.

Copia del presente nulla osta viene inviato ad ARPAE - AACM ai fini dell'adozione di A.U.A.

La Responsabile del Settore
Servizi alle Imprese, Sport e Cultura
Dott.ssa Jessica Torri

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni.
EB

Spett.le

COMUNE DI MEDICINA

PEC: suap@pec.comune.medicina.bo.it

OGGETTO: Richiesta parere idraulico per il procedimento multidisciplinare (comma 5 art. 4 D.P.R. n. 59/2013) riguardante PAS per Variante in corso d'opera Prot.n. 14671/2025 e istanza di modifica sostanziale di A.U.A. Prot.n. 14718/2025, relative all'impianto di produzione biometano attraverso la riconversione dell'esistente impianto di biogas sito in via del Canale n. 2619.
Parere idraulico (Codice pratica 202511979)

Vista l'istanza acquisita agli atti del Consorzio in data 04/07/2025 al prot. n°11979, inoltrata dal Comune di Medicina per il rilascio di parere idraulico in merito al procedimento multidisciplinare (comma 5 art. 4 D.P.R. n. 59/2013) riguardante PAS per Variante in corso d'opera Prot. n. 14671/2025 e istanza di modifica sostanziale di A.U.A. Prot.n. 14718/2025, relative all'impianto di produzione biometano attraverso la riconversione dell'esistente impianto di biogas sito in via del Canale n. 2619.

Premesso che:

- l'area oggetto di intervento ricade all'interno del comprensorio di competenza del Consorzio scrivente che si esprime in qualità di Autorità idraulica competente al rilascio di concessioni, autorizzazioni e pareri per opere o interventi interferenti con le fasce di tutela (metri 10,00 dal ciglio del canale o dal piede dell'argine) secondo quanto previsto dal Regolamento consortile "Per la Conservazione, la Polizia delle Opere di Bonifica e la Disciplina delle Acque" scaricabile al Link:

https://servizi.bonificarenana.it/media/files/Regolamento_polizia_idraulica_Bonifica_Renana.pdf

- con DGR n. 567/2003 - e successivi aggiornamenti - la Regione Emilia Romagna ha approvato il PSAI (Piano Stralcio per l'Assetto del Sistema Idraulico del Reno) al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione del rischio idrogeologico e idraulico e di salvaguardia e valorizzazione delle aree di pertinenza del fiume Reno, del torrente Idice, del torrente Sillaro e Santerno, del suo bacino imbrifero e di tutte le aree idraulicamente o funzionalmente connesse con i corsi d'acqua medesimi;

- secondo quanto riportato dall'art. 20 del PSAI (per Reno e Samoggia) dall'art. 5 del PSAI (Navile-Savena), al fine di non incrementare gli apporti d'acqua piovana al sistema di smaltimento e di favorire il riuso dell'acqua, è previsto, nelle zone di espansione, la realizzazione di sistemi di raccolta dedicati alla laminazione con volumi pari ad almeno 500/100 m³ per ha di superficie trasformata/drenata e accorgimenti tecnici a garanzia dell'invarianza idraulica, che vincolino la portata scaricabile nei canali di bonifica ad un valore massimo di 10 l/s per ettaro afferente allo scarico. Sono escluse, nel conteggio del volume complessivo dei sistemi di raccolta, le superfici territoriali:

- permeabili destinate a parco o a verde compatto che non scolino, direttamente o indirettamente e considerando saturo d'acqua il terreno, nel sistema di smaltimento delle acque meteoriche;
- destinate alla realizzazione di sistemi di raccolta a cielo aperto.

Il volume complessivo può essere garantito anche attraverso un progetto di sistemazione organica delle reti di raccolta e smaltimento delle acque. Gli strumenti di pianificazione dovranno garantire il permanere delle destinazioni d'uso e delle caratteristiche funzionali delle aree, riguardanti i contenuti del presente articolo, a meno di un'adeguata modifica, ove necessario, dei sistemi di raccolta;

Dato atto che:

- in data 22/11/2024 con prot. n. 15275 è stato rilasciato e parere idraulico favorevole al procedimento di SCIA in Variante prot.n. 22118/2024 del 29/10/2024 e successivi, relativa all'impianto di produzione biometano attraverso la riconversione dell'esistente impianto di biogas, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- il terrapieno non vada ad ostruire la percorribilità in destra idraulica del Canale di Medicina. Sarà quindi fondamentale mantenere libera la fascia di rispetto di metri 7 del suddetto canale;
- per quanto concerne le aree di verde compatto e verde pertinenziale, non influenti sulla stima dei volumi di laminazione secondo quanto imposto dal P.S.A.I., le stesse non dovranno prevedere collegamento alcuno con la rete fognaria esistente e a tale tutela dovranno essere contornate da cordoli a quote superiori rispetto al piano di verde stesso;

- in data 17/07/2024 con prot. n. 81 è stata rilasciata concessione consortile per la Realizzazione di scarico di sistema di laminazione mediante tubazione DN 250 mm in sinistra

idraulica al Canale di Medicina a servizio dello stabilimento per la produzione di biometano in Via Canale 2619, Comune di Medicina;

- in data 02/02/2024 con prot. n. 1364 è stata rilasciato parere favorevole alla procedura Abilitativa Semplificata (D.lgs. n. 28/2011) Prot. n. 21705/2023 del 19/10/2023 per la realizzazione e messa in esercizio di un impianto di produzione biometano attraverso la riconversione dell'esistente impianto di biogas, alle seguenti condizioni:

- per quanto concerne lo scarico diretto all'interno del Canale di Medicina il proponente dovrà richiedere e ottenere la concessione rilasciata dallo scrivente consorzio prima dell'inizio dei lavori;
- venga ampliato il volume dell'invaso di laminazione ad una volumetria non inferiore a 1289 mc. Inoltre lo scarico della suddetta vasca dovrà avere sezione tale da garantire un rilascio massimo di 10 l/s per ettaro afferente.
- il terrapieno non vada ad ostruire la percorribilità in destra idraulica del Canale di Medicina. Sarà quindi fondamentale mantenere libera la fascia di rispetto di metri 7 di suddetto canale.

Considerato che:

- entrambi gli scarichi risultano concessioni allo scrivente Consorzio, con atti 20170053 e 20240095.
- relativamente alla variante di P.A.S. non vi sono modifiche al progetto per quanto di competenza;

Considerato inoltre che:

- Il canale di Medicina è canale di bonifica con funzione prevalente di Scolo;
- con Legge Regionale n° 4/2007, all'Art. 4 si prevede che i Consorzi di Bonifica esprimano il loro parere ai fini della compatibilità idraulica ed irrigua qualora lo scarico avvenga in canale di bonifica;
- siamo in attesa che vengano emanate le "Linee guida" previste al comma 6 dell'Art. 4 sopracitato (6. La Regione, sentiti i Consorzi di bonifica, definisce le linee guida per il monitoraggio e per il mantenimento degli standard di qualità dell'acqua ad uso irriguo necessari a garantire la salubrità e la sicurezza delle colture e degli alimenti);
- gli scarichi in oggetto interessano fabbricati esistenti e nuovi, per i quali è in progetto la realizzazione di un sistema di laminazione di volumetria pari a 1003 mc.



Pertanto, per quanto di competenza e fatti salvi diritti di terzi, questo Consorzio esprime **parere idraulico favorevole** al procedimento multidisciplinare riguardante PAS per Variante in corso d'opera Prot. n. 14671/2025 e istanza di modifica sostanziale di A.U.A., raccomandando, relativamente agli scarichi, la massima attenzione al rispetto dei limiti di qualità previsti dalla normativa vigente.

Si precisa che:

- il terrapieno non dovrà in alcun modo ostruire la percorribilità in destra idraulica del Canale di Medicina. Sarà quindi fondamentale mantenere libera la fascia di rispetto di metri 7 del suddetto canale;
- anche in fase di accantieramento (recinzione di cantiere, baracca o materiale di deposito) dovrà comunque essere mantenuta libera, da qualsiasi ingombro, la fascia di rispetto di metri 5,00 dal ciglio o dal piede della scarpata esterna del canale, in destra e in sinistra idraulica e garantito l'accesso per il transito dei mezzi consortili.

Si prega di inviare allo scrivente Consorzio l'Autorizzazione allo scarico rilasciata dall'Ente di competenza.

Successive richieste, integrazioni o comunicazioni dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC: bonificarenana@pec.it) o all'indirizzo di posta elettronica (MAIL: protocollo@bonificarenana.it), specificando il codice pratica in oggetto. Di seguito i riferimenti per eventuali chiarimenti:

- Istruttore della pratica, **Ing. Cristiano Bani (tel 3894393808)** - Responsabile del Settore Manutenzione del reticolo idraulico ed irriguo e Istruttorie Tecniche, Ing. Michela Vezzani (tel 334 6808787).

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE AREA TECNICA
GESTIONE OPERATIVA PIANURA
(Ing. Ilhc Ghinello)

*Il presente documento è sottoscritto esclusivamente con firma digitale
ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 che attribuiscono
pieno valore legale e probatorio.*



Settore Manutenzione
del reticolo idraulico ed irriguo
e Istruttorie tecniche
MV/CB

Spett.le

COMUNE DI MEDICINA

PEC

sue@pec.comune.medicina.bo.it

e p.c. Spett.le

**AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
METROPOLITANA**

PEC

aoobo@cert.arpa.emr.it

**OGGETTO: Richiesta parere idraulico per la procedura Abilitativa Semplificata (D.lgs. n. 28/2011) Prot.n. 21705/2023 del 19/10/2023 per la realizzazione e messa in esercizio di un impianto di produzione biometano attraverso la riconversione dell'esistente impianto di biogas sito in via del Canale n. 2619, sul Canale di Medicina nel Comune di Medicina.
Richiesta integrazioni Codice pratica 202314422.**

Dalla documentazione trasferita a questo Consorzio risulta acquisita agli atti in data 09/01/2023 con prot. n. 192 ed in data 18/01/2023 con prot. n. 643 la documentazione integrativa per una richiesta da parte del Comune di Medicina per il rilascio di parere idraulico per Procedura Abilitativa Semplificata (D.lgs. n. 28/2011) Prot.n. 21705/2023 del 19/10/2023 per la realizzazione e messa in esercizio di un impianto di produzione biometano attraverso la riconversione dell'esistente impianto di biogas sito in via del Canale n. 2619, nel Comune di Medicina(BO).

Premesso che:

- l'area sulla quale saranno realizzate le opere in oggetto ricade all'interno del comprensorio di competenza del Consorzio scrivente che si esprime in qualità di Autorità idraulica competente al rilascio di concessioni, autorizzazioni e pareri per opere o interventi interferenti con le fasce di tutela (metri 10,00 dal ciglio del canale o dal piede dell'argine) secondo quanto previsto dal Regolamento consortile "Per la Conservazione, la Polizia delle Opere di Bonifica e la Disciplina delle Acque" scaricabile al Link: (https://www.bonificarenana.it/servizi/regolamenti/regolamenti_faseO2.aspx?ID=240).
- l'intervento ricade all'interno del bacino del Canale di Medicina;

- con DGR n. 567/2003 – e successivi aggiornamenti – la Regione Emilia Romagna ha approvato il PSAI (*Piano Stralcio per l'Assetto del Sistema Idraulico del Reno*) al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione del rischio idrogeologico e idraulico e di salvaguardia e valorizzazione delle aree di pertinenza del fiume Reno, del torrente Idice, del torrente Sillaro e Santerno e di tutte le aree idraulicamente o funzionalmente connesse con i corsi d'acqua medesimi;

- secondo quanto riportato dall'art. 20 del PSAI, al fine di non incrementare gli apporti d'acqua piovana al sistema di smaltimento e di favorire il riuso dell'acqua, è previsto, nelle zone di espansione, la realizzazione di sistemi di raccolta dedicati alla laminazione con volumi pari ad almeno 500 m³ per ha di superficie trasformata e accorgimenti tecnici a garanzia dell'invarianza idraulica, che vincolino la portata scaricabile nei canali di bonifica ad un valore massimo di 10 l/s per ettaro afferente allo scarico.

Sono escluse, nel conteggio del volume complessivo dei sistemi di raccolta, le superfici territoriali:

- permeabili destinate a parco o a verde compatto che non scolino, direttamente o indirettamente e considerando saturo d'acqua il terreno, nel sistema di smaltimento delle acque meteoriche;
- destinate alla realizzazione di sistemi di raccolta a cielo aperto.

Il volume complessivo può essere garantito anche attraverso un progetto di sistemazione organica delle reti di raccolta e smaltimento delle acque. Gli strumenti di pianificazione dovranno garantire il permanere delle destinazioni d'uso e delle caratteristiche funzionali delle aree, riguardanti i contenuti del presente articolo, a meno di un'adeguata modifica, ove necessario, dei sistemi di raccolta.

- con D.Lgs 49/2010 è stata recepita la Direttiva 2007/60/CEE, che ha introdotto il Piano di Gestione del Rischio Alluvione (PGRA), con la finalità di costruire un quadro omogeneo al livello distrettuale per la valutazione e la gestione dei rischi da fenomeni alluvionali, al fine di ridurre le conseguenze negative nei confronti della vita e salute umana, dell'ambiente, del patrimonio culturale, delle attività economiche e delle infrastrutture strategiche. In adempimento di quanto previsto dal PGRA, della Regione Emilia Romagna, dovranno essere realizzati interventi a salvaguardia delle strutture in progetto. Si precisa a riguardo che le mappe di probabile inondazione del PGRA, per quanto riguarda il reticolo secondario di Pianura, classificano l'intera area in tre fasce di pericolosità: P1 (scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi), P2 (alluvioni poco frequenti – Tr 100 - 200 – media probabilità), P3 (alluvioni frequenti – Tr 20 - 50 – elevata probabilità). Link: <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/suolo-bacino/sezioni/piano-di-gestione-del-rischio-alluvioni/mappe-peric-rischio-all>;

- le mappe di pericolosità di inondazione del Piano di Gestione Rischio Alluvione (PGRA) individuano che l'intervento in oggetto ricade all'interno di un'area classificata P2 ALLUVIONI MENO FREQUENTI (Tr100 – Tr200);

- il canale di bonifica che può presentare una fonte di rischio è il Canale di Medicina

Considerato che, gli elaborati tecnici allegati alla richiesta, riportano che:

- la superficie complessiva delle zona oggetto di trasformazione è pari a mq 25780, mentre le aree a verde compatto ammontano a 5802 mq; inoltre è prevista la costruzione di una vasca di laminazione, a cielo aperto, con capienza di volume utile pari a 1003 mc, dotata di scarico con impianto di sollevamento in grado di convogliare una portata massima di 19,7 l/s, recapitante nel Canale di Medicina;
- Il proponente prevede le seguenti misure di mitigazione del rischio da alluvione:
 - terrapieno di altezza 4 metri rispetto all'attuale piano campagna nel lato ovest dell'area di intervento, il quale andrà a prolungare l'esistente terrapieno.
 - Piano di imposta dell'edificato ad una quota di 50 cm superiore rispetto al piano medio di campagna;
- il progettista assevera il non incremento del Rischio idraulico per l'intervento in oggetto.

Considerato inoltre che:

- non viene presentata alcuna planimetria e/o dettaglio dello scarico diretto della vasca di laminazione all'interno del Canale di Medicina;
- non vi è alcuna planimetria mostrante le interferenze con la fascia di tutela di metri 10 del Canale di medicina. Si osserva che il terrapieno risulta all'interno di questa fascia.

Pertanto, per quanto di competenza e fatti salvi diritti di terzi, questo Consorzio esprime

parere idraulico favorevole

la procedura Abilitativa Semplificata (D.lgs. n. 28/2011) Prot.n. 21705/2023 del 19/10/2023 per la realizzazione e messa in esercizio di un impianto di produzione biometano attraverso la riconversione dell'esistente impianto di biogas, a condizione che:

- per quanto concerne lo scarico diretto all'interno del Canale di Medicina il proponente dovrà richiedere e ottenere la concessione rilasciata dallo scrivente consorzio prima dell'inizio dei lavori;
- venga ampliato il volume dell'invaso di laminazione ad una volumetria non inferiore a 1289 mc. Inoltre lo scarico della suddetta vasca dovrà avere sezione tale da garantire un rilascio massimo di 10 l/s per ettaro afferente.
- il terrapieno non vada ad ostruire la percorribilità in destra idraulica del Canale di Medicina. Sarà quindi fondamentale mantenere libera la fascia di rispetto di metri 7 di suddetto canale.



Si precisa che, quanto fornito con la presente, non autorizza il richiedente alla realizzazione delle opere, ma ne costituisce solo informativa tecnica per i progettisti. Infatti sarà necessario che il proponente, prima dell'inizio dei lavori, sia titolare dell'atto di concessione rilasciato dallo scrivente Consorzio.

Si precisa inoltre che il periodo di esecuzione dei lavori dovrà prima essere concordato con il Tecnico consorziale istruttore della pratica Dott. Ing. Cristiano Bani e successivamente comunicato tramite PEC.

Successive richieste, integrazioni o comunicazioni dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC: bonificarenanana@pec.it) o all'indirizzo di posta elettronica (MAIL: protocollo@bonificarenanana.it), specificando il codice pratica in oggetto. Di seguito i riferimenti per eventuali chiarimenti: Istruttore della pratica, Dott. Ing. Cristiano Bani (tel 3894393808) - Responsabile del Settore Manutenzione del reticolo idraulico ed irriguo e Istruttorie Tecniche, Ing. Michela Vezzani (tel 334 6808787).

Distinti saluti.

IL DIRETTORE AREA TECNICA
(*Ing. Ilihc Ghinello*)

Il presente documento è sottoscritto
esclusivamente con firma digitale ai sensi
degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 che
attribuiscono pieno valore legale e probatorio.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto AGRIBIOENERGIA SOCIETA AGRICOLA COOPERATIVA
Comune di Medicina (BO), via Canale n. 2619

ALLEGATO B

Matrice utilizzazione utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006, della L.R. 4/2007 e del Regolamento Regionale n. 2 del 19 marzo 2024

1. Esiti della valutazione

In data 27/06/2025 la società ha provveduto ad inviare attraverso il sistema di Gestione Effluenti del portale della Regione Emilia-Romagna la comunicazione n. 40099 per l'utilizzo agronomico del digestato prodotto dalle seguenti strutture:

- Impianto di Digestione Anaerobica alimentato a Biomasse vegetali/effluenti zootecnici/sottoprodotti sito in Comune di Medicina (BO), via Canale n. 2619.

L'ARPAE-AACM con PG/2025/116526 del 14/07/2025 ha ricevuto la comunicazione e in tale data ha provveduto a svolgere la valutazione sui contenuti dichiarati.

Visto che il Comune di Medicina non ha rilevato nulla di ostativo alla dichiarazione presentata.

2. Prescrizioni

- a) La società Titolare dell'impianto è obbligata al rispetto di quanto stabilito dalle normative vigenti in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, ivi comprese le modalità di gestione e stoccaggio di detti materiali così come indicate nel *"Regolamento Regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue"* n. 2 del 19 marzo 2024 della Regione Emilia-Romagna.
- b) L'utilizzo agronomico del digestato, solido o liquido, dovrà avvenire inoltre nel rispetto dell'atto di indirizzo di cui alla Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 51 del 26/07/2011 riguardo all'utilizzazione agronomica del residuo del processo di fermentazione (digestato) in terreni non dedicati alla produzione di foraggio rientrante nel ciclo di produzione del formaggio Parmigiano-Reggiano, produzione a Denominazione di Origine Protetta.
- c) Così come previsto dal Regolamento Regionale n. 2 del 19 marzo 2024 della Regione Emilia-Romagna, le informazioni previste per la comunicazione di utilizzazione agronomica devono essere aggiornate ogni cinque anni, con valenza di autocontrollo, anche quando la comunicazione è inserita nel procedimento di autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui al D.P.R. 59/2013 e in questo caso

il termine di 5 anni riparte; i rinnovi e le modifiche hanno effetto immediato ai fini della disciplina della Comunicazione, ferma restando la possibilità da parte dell'Autorità Competente (ARPAE-AACM) di richiedere chiarimenti o integrazioni entro 30 giorni dall'invio della comunicazione.

- d) Se la modifica della comunicazione comporta anche una modifica su altri procedimenti compresi in AUA, la società deve valutare tali modifiche in relazione alle norme relative agli altri titoli abilitativi e matrici ambientali e, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013.
- e) La società Titolare dell'impianto è tenuta a comunicare l'avvenuta variazione, inviando tramite P.E.C. gli estremi di detta comunicazione ad ARPAE-AACM.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Documentazione Tecnica Utilizzazione Effluenti di Allevamento delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (sinadoc n. 18764/2017 e Sinadoc 38861/2023).
- Documentazione Tecnica Utilizzazione Effluenti di Allevamento allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA con particolare riferimento alla Comunicazione di utilizzazione agronomica n. 40099 datata 27/06/2025 (agli atti di ARPAE con PG/2025/116526 del 14/07/2025).

Pratica Sinadoc n. 25820/2025

Documento redatto in data 10/11/2025

Autorizzazione Unica Ambientale
Stabilimento della Agribioenergia Società Coop. Agricola
Comune di Medicina (BO), via del Canale n. 2619

ALLEGATO C

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività svolta dalla Agribioenergia Società Coop. Agricola nello stabilimento sito in Comune di Medicina (BO), via del Canale n. 2619, secondo le seguenti prescrizioni.

1. Emissioni in atmosfera autorizzate

- a) Per lo stabilimento in oggetto sono autorizzate ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 le seguenti emissioni in atmosfera, nel rispetto delle prescrizioni ivi indicate:

EMISSIONE E1 (provenienza: cogeneratore a biogas – pot. termica nominale 1,554 MWt)

Portata massima	1020	Nm ³ /h
Altezza minima	10	m
Durata massima	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti (Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 15%):

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	95	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	95	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	40	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale)(*)	40	mg/Nm ³
Composti inorganici del cloro (espressi come HCl)	2	mg/Nm ³

(*) escluso metano

Impianto di abbattimento: catalizzatore ossidante.

Dovrà essere rispettato il periodo di manutenzione programmata per l'impianto di abbattimento pari a ogni 2000 ore di esercizio massime.

Il sistema di combustione magra Leanox opera attraverso il controllo della sonda lambda in camera di combustione fra 1,6-1,9. E' presente un sistema di monitoraggio per il quale il motore si arresta con un segnale di allarme che indica "massima regolazione Leanox".

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: **annuale**.

EMISSIONE E2 (provenienza: cogeneratore a biogas – pot. termica nominale 982 KWt)

Portata massima	1605	Nm ³ /h
Altezza minima	6	m
Durata massima	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti (Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%):

Materiale particellare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	100	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	100	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale)(*)	20	mg/Nm ³
Composti inorganici del cloro (espressi come HCl)	2	mg/Nm ³

(*) escluso metano

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: **annuale**.

EMISSIONE E3 (provenienza: torcia)

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione in quanto punto di emissione funzionante esclusivamente in condizione di emergenza. Il Gestore dello stabilimento dovrà dotarsi di un registro su cui annotare gli eventi di entrata in funzione della torcia e la durata degli stessi. Il registro dovrà essere tenuto presso l'impianto sempre aggiornato e a disposizione degli organi di controllo. La torcia deve essere in grado di assicurare una efficienza minima del 99% espressa come CO₂.

EMISSIONE E4 (provenienza: off-gas)

Portata massima	376	Nm ³ /h
Altezza minima	6,50	m
Durata massima	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Acido solfidrico	2	mg/Nm ³
Ammoniaca	3	mg/Nm ³
Anidride Carbonica (CO ₂)	>98,5 %	in volume
Metano	<0,01 %	in volume

Impianto di abbattimento: ossidatore termico rigenerativo (RTO).

Le emissioni al camino a valle del RTO siano misurate con un sistema di analisi fornito con il sistema di upgrading. Il principio di misura delle emissioni si basa su strumentazione che campiona ciclicamente l'off-gas e l'emissione al camino. Il dispositivo calcola i valori delle emissioni (CO₂, CH₄, H₂S, NH₃, O₂, H₂) e li trasmette al PLC di gestione del sistema di upgrading.

Dovrà essere tenuto un registro debitamente compilato **con frequenza mensile** dalla ditta, anche informatico, in cui sia registrato anche il valore di portata dei fumi in emissione al camino.

Dovrà essere registrata in continuo la temperatura di esercizio dell'ossidatore termico rigenerativo (RTO) che dovrà risultare maggiore di 800°C. I dati dovranno essere messi a disposizione degli organi di controllo.

Qualora, durante l'esercizio dell'impianto, gli effluenti gassosi del punto di emissione E4, presentino esalazioni maleodoranti, il Gestore di stabilimento dovrà provvedere ad installare un idoneo sistema di abbattimento degli odori.

EMISSIONI EE1-EE2-EE3-EE4-EE5-EE6-EE7-EE8-EE9-EE10 (provenienza: valvole scarico sovrappressione)

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione in quanto punti di emissione funzionanti esclusivamente in condizione di emergenza.

EMISSIONE E9 (provenienza: sala lavorazione erbe essiccate)

Portata massima	4500	Nm ³ /h
Altezza minima	8,7	m
Durata massima	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolare	10	mg/Nm ³
-----------------------	----	--------------------

Impianto di abbattimento: ciclone e filtro a maniche.

L'impianto di abbattimento dovrà essere in grado di apportare una riduzione non inferiore al 90% in massa del contenuto di inquinanti presenti nell'effluente gassoso.

Il filtro a maniche dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E10 (provenienza: essiccatore)

Portata massima	37500	Nm ³ /h
Altezza minima	11	m
Durata massima	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolare	30	mg/Nm ³
-----------------------	----	--------------------

EMISSIONE E11 (provenienza: essiccatore)

Portata massima	37500	Nm ³ /h
Altezza minima	11	m
Durata massima	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolare	30	mg/Nm ³
-----------------------	----	--------------------

2. Emissioni Odirigene

A seguito dell'avvio dell'attività di produzione biometano la società AGRIBIOENERGIA Società Coop. Agricola dovrà eseguire un monitoraggio odorimetrico mediante olfattometria dinamica secondo la norma UNI EN 13725/2004 della durata di due anni consecutivi, con campagne di monitoraggio annuali, inviando a questa Agenzia gli esiti unitamente ad una relazione tecnica descrittiva finale dei risultati ottenuti. Sulla base dei risultati analitici dei monitoraggi effettuati, se necessario, potranno essere individuate ulteriori prescrizioni tecnico/gestionali al fine di mitigare le emissioni diffuse.

3. Camini e loro altezze

- a) Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio dello stabilimento. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adequata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.
- b) Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente lo stabilimento, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

4. Punti di misura e campionamento

- a) Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.
- b) I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità Competente al Controllo (ARPAE-APAM).
- c) In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla

stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

<u>Condotti circolari</u>		<u>Condotti rettangolari</u>		
Diametro (m)	N. punti di prelievo	Lato minore (m)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto	al centro del lato
Da 1m a 2m	2 punti (posti a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posti a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

- d) Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.
- e) In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.
- f) Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:
- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 metri;
 - coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

5. Accessibilità dei punti di prelievo

- a) I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008. La società in oggetto su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.
- b) La società in oggetto deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- c) Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la società in oggetto deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5m e < 15m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota ≥ 15m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

d) Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

e) Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

6. Metodi di misura, campionamento ed analisi

a) Per gli inquinanti e i parametri autorizzati devono essere utilizzate i seguenti metodi di misurazione:

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*) ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità - Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*) UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici) ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*)

	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*) UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*) ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1) ISO 10849 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Acido Cloridrico (HCl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	UNI EN 1911:2010 (*) UNI CEN/TS 16429:2013 (metodo di misura automatico) ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Acido Solfidrico (H ₂ S)	US EPA Method 15 (*) US EPA Method 16 (*) UNICHIM 634:1984 UNI 11574/2015
Ammoniaca	US EPA CTM-027 UNI EN ISO 21877:2020 (*) UNICHIM 632:1984
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013 (*)
Metano (CH ₄)	UNI EN ISO 25140:2010 UNI EN ISO 25139:2011
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m ³)	UNI EN 13725:2004
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni	UNI EN 14181:2015
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

- b) Per gli inquinanti e i parametri di cui alla precedente lettera a), potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
 - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.
- c) Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato alle precedenti lettere a) e b), compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (ARPAE AACM), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ARPAE APAM) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

7. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

- a) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.
- b) I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il Gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
- c) La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.
- d) I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:
- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
 - per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.
- e) Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell'Incetezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

- f) Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. 152/2006.

8. Messa in esercizio e messa a regime

- a) In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il Gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (ARPAE AACM), all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APAM) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
1. per il punto di emissione E4 la data di messa in esercizio dell'impianto/dell'attività con almeno 15 giorni di anticipo;
 2. i dati relativi alle analisi di messa a regime dell'emissione E4 ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.
- b) Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.
- c) Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni.
- d) Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (ARPAE AACM), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.
- e) Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

9. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del Gestore

- a) Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APAM, firmate dal Responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a

disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

- b) É facoltà della società in oggetto la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La società in oggetto è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
- c) Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore dello stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APAM) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la società in oggetto di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.
- d) Nel caso in cui il Gestore dello stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
 - 1. dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APAM) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - 2. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- e) Nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

10. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

- a) In conformità all'art. 271 del D.Lgs. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
 - 1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
 - 2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.
- b) Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.
- c) Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (ARPAE AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APAM), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.
- d) Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ARPAE APAM), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Documentazione Tecnica Emissioni delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (sinadoc n. 18764/2017 e sinadoc n. 38861/2023).
- Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA (agli atti di ARPAE con PG/2025/139184 del 01/08/2025, con PG/2025/142002 del 06/08/2025 e con PG/2025/142007 del 06/08/2025).

Pratica Sinadoc n. 25820/2025

Documento redatto in data 10/11/2025

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto AGRIBIOENERGIA SOCIETA AGRICOLA COOPERATIVA
Comune di Medicina (BO), via Canale n. 2619

ALLEGATO D

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 della Legge 447/1995 e all'art. 4 del D.P.R. 227/2011

1. Esiti della valutazione

- Vista la documentazione acustica datata 01/07/2025 ed aggiornata in data 03/09/2025 presentata dalla società AGRIBIOENERGIA SOCIETA AGRICOLA COOPERATIVA ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente normativa acustica per l'attività di produzione biometano svolta nell'impianto sito in Comune di Medicina, via Canale n. 2619.
- Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola PG/2025/186556 del 21/10/2025.
- Visto il nulla osta acustico favorevole con prescrizioni del Comune di Medicina con nota Prot. n. 21703 del 05/11/2025.

2. Prescrizioni

- a) Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Medicina con nulla osta acustico favorevole Prot. n. 21703 del 05/11/2025 (agli atti di ARPAE-AACM con PG/2025/196675 del 05/11/2025), acquisito il supporto tecnico di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola PG/2025/186556 del 21/10/2025. Tali documenti sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato D al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
- b) La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione di impatto acustico rispetto alla situazione valutata nel presente atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
- c) Gli adempimenti prescritti alla precedente lettera b) dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Documentazione Tecnica Acustica delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (sinadoc n. 18764/2017 e Sinadoc 38861/2023)
- Elaborato "Valutazione previsionale di impatto acustico" sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 in data 01/07/2025 dal Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo incaricato società AGRIBIOENERGIA SOCIETA AGRICOLA COOPERATIVA
- Elaborato integrativo alla "Valutazione previsionale di impatto acustico" sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 in data 01/07/2025 dal Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 05/09/2025 al PG/2025/157793).

Pratica Sinadoc n. 25820/2025

Documento redatto in data 10/11/2025

Medicina, data come da protocollo
Rif. Prot. 14671/2025
Pratica SINADOC 25820/2025

OGGETTO: MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUA DET-AMB-2024-1015 DEL 21.2.2024, PRESENTATA DALLA DITTA AGRIBIOENERGIA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA VIA DEL CANALE N.2619 MEDICINA (BO) - NULLA OSTA MATRICE IMPATTO ACUSTICO

La Responsabile dei Servizi alle Imprese Sport e Cultura

Vista l'istanza di modifica sostanziale A.U.A. registrata al Suap di Medicina con Prot.n. 14718/2025 del 14/07/2025, in riferimento alla DET-AMB-2024-1015 del 21-02-2024 rilasciata con Decreto n.134/2024 del 20/03/2024, relativa alle modifiche in corso d'opera per la messa in esercizio dell'impianto di produzione di biometano della capacità nominale di 500 Sm³/h attraverso la riconversione dell'esistente impianto di biogas sito in via del Canale n. 2619, presentata dal sig. Enrico Dall'Olio in qualità di legale rappresentante della ditta Agribioenergia Società Cooperativa Agricola;

Vista la documentazione agli atti e le successive integrazioni;

Visto il parere favorevole con condizioni, relativo al nulla osta per la matrice di impatto acustico rilasciato da ARPAE-APAM S.T. Distretto Pianura Imola, assunto agli atti dal SUAP con Prot.n. 20731/2025 del 21/10/2025;

Visto il D.lgs. 152/2006, parte III e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale";

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Vista la Classificazione Acustica vigente, approvata con D.C.C. n.11 del 11.03.2016;

nulla osta

dal punto di vista acustico, in merito alle sorgenti sonore derivanti dall'attività dell'impianto di biogas sito in via del Canale n. 2619 Comune di Medicina.



Comune
di Medicina

SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Suap

Tel. 051 6979241-239-243

Email suap@comune.medicina.bo.it

Pec suap@pec.comune.medicina.bo.it

Per quanto non previsto nel presente nulla osta e negli atti richiamati, trovano applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti dei terzi.

Il Comune si riserva di disporre in qualsiasi momento la revoca della presente autorizzazione per violazione delle prescrizioni in essa contenute e/o delle norme vigenti.

Copia del presente nulla osta viene inviato ad ARPAE-AACM.

La Responsabile del Settore
Servizi alle Imprese, Sport e Cultura
Dott.ssa Jessica Torri

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni.
EB

Sinadoc n. 25820/2025

Comune di Medicina
Via Libertà, 103
40059 Medicina (BO)
**SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
DEL TERRITORIO**
Pianificazione urbanistica, edilizia e piano
strategico
Ing. Rachele Elvira Bria
[Pec: suap@pec.comune.medicina.bo.it](mailto:suap@pec.comune.medicina.bo.it)

Arpae AACM
Unità AUA ed Acque reflue
c.a. Luca Piana

trasmessa via PEC

Oggetto: PARERE MATRICE ACUSTICA a supporto del Comune MS AUA DET-AMB-2024-1015 del 21.2.2024, presentata dalla ditta AGRIBIOENERGIA SOC COOP AGRIC. via Canale n.2619 a Medicina (BO) e successive integrazioni inviate in data 05/09/2025 con PG/2025/157978, 05/09/2025 con PG/2025/157793 e in data 17/09/2025 con PG/2025/164247.

Richiedente : Dall'Olio Enrico , in qualità di L.R. Azienda

Rif catastale : foglio 138, mapp: 354/384; foglio 118 mapp: 224/226

COD. ATECO: 3511

Attività : produzione di energia elettrica

Rif: richiesta di espressione del contributo istruttorio da parte di AACM con mail interna del 6/8/2025 e del 22/09/2025.

Vista la domanda pari oggetto presentata dalla Società Coop. Agricola Agribioenergia nell'ambito del **procedimento di VARIANTE PAS**, e la richiesta di espressione di contributo tecnico per **Modifica AUA** da parte di questa AACM,

Vista la richiesta di espressione del PARERE PER LA MATRICE ACUSTICA a supporto del Comune di Medicina, si esprimono le seguenti considerazioni:

IMPATTO ACUSTICO

La società AGRIBIOENERGIA SOC COOP AGRIC. via Canale n.2619 a Medicina (BO) è in possesso di AUA DET-AMB-2024-1015 del 21.2.2024 per l'ampliamento e il revamping dell'impianto da biogas a

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna Integrativa,

Distretto Pianura Imola – sede di Imola - Servizio territoriale di Bologna - Area Prevenzione Ambientale Metropolitana

Via Caterina Sforza 3 Pad. 8 - 40026 Imola (Bo) - Tel. 051/396211 **PEC** aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | **PEC** dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

impianto a biometano.

La società intende apportare alcune modifiche all'impianto autorizzato che, relativamente al rumore risulta essere: l'installazione di un **Reattore Termico Ossidativo RTO (post-combustore)**, che costituisce la nuova sorgente, pertanto lo scopo è stimare il contributo sonoro della stessa presso i ricettori presenti nell'area e la verifica del rispetto dei limiti previsti dalle vigenti normative.

La Valutazione Previsionale di Impatto Acustico datata 1/7/2025 e quella aggiornata al 3/9/2025 sono state redatte dal TCA (n. 5178 di ENTECA) come da comunicazione inviata ad ARPAE, agli atti PGG/2025/18359 del 16.10.25.

Ricettori considerati nello studio : R1, R2, R3

Distanza dichiarata dei singoli ricettori abitativi dall' impianto RTO: R1_ 263m ; R2_ 140m ; R3_ 172m

Dalla Classificazione Acustica del Comune di Medicina, l'area oggetto di intervento è inserita in classe III (aree di tipo misto), mentre i ricettori considerati risultano in classe IV (aree di intensa attività umana).

L'Azienda è posta in via Canale, strada classificata ai sensi del DPR 142/2004, come strada extraurbana secondaria, i cui limiti acustici per la fascia A sono 70 D/60 N (dBA). I ricettori risultano ubicati all'interno della fascia A di pertinenza della SP29.

Il funzionamento dell'impianto a biometano e dell'impianto di cogenerazione è di tipo continuo, salvo intoppi, per cui le emissioni sonore sono costanti nelle 24h; tutta l'attività di stoccaggio e c/s materiali avviene esclusivamente in periodo diurno.

E' stata fatta una valutazione relativa al traffico indotto; la ditta afferma che i mesi più critici per il 2026 saranno Maggio e Agosto-Settembre, in cui si ha la massima incidenza dei mezzi di trasporto in ingresso che incidono copiosamente sul totale, mesi in cui avviene la raccolta del triticale.

Per mitigare questi flussi la ditta dichiara di mettere in campo un particolare sistema di distribuzione del digestato così detto "ombelicale".

E' stato dichiarato che tutti i veicoli diretti al centro transitano a bassa velocità e su una piccola strada di campagna.

E' stata fatta una modellizzazione con IMMI 30 della situazione A.O. al fine di tarare il modello, che ha restituito valori di LAeq presso il recettore più prossimo pari a 42.1 dBA Diurno e 34.7 dBA Notturno.

In data 10-11 Ottobre 2023 con il vecchio impianto in funzione, sono stati eseguiti dei rilievi fonometrici di 24 h dal TCA N. ENTECA 4408 in prossimità dei ricettori, a 4 m di altezza ed in conformità al DM16/3/98.

E' stato utilizzato il fonometro NORSONIC (classe I) tarato in data 13/10/22 ed il calibratore (classe I) tarato in data 30/11/22.

L'impianto RTO è concepito per la depurazione delle sostanze organiche presenti nel flusso gassoso. L'integrazione con i sistemi di upgrading del biogas consente la purificazione dello stream di off gas dai contenuti metanici e non-metanici.

Dalla scheda tecnica dell'impianto si rileva la potenza sonora pari a 65 dBA ⁺³; mentre dallo spettro in frequenza della potenza sonora si rileva un L_w pari a 96 dBA.

Tra l' impianto e i ricettori sarà messo in opera un terrapieno costituito da massa di terra spianata al sommo ad una quota di 4 m dal p.c.; il terrapieno avrà dimensioni pari a 120 m di lunghezza, 20m di profondità e 4m di altezza.

Risultati della simulazione ai ricettori: R1 36.3 dBA; R2 28.5 dBA, R3 39.7 dBA

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna Integrativa,

Distretto Pianura Imola – sede di Imola - Servizio territoriale di Bologna - Area Prevenzione Ambientale Metropolitana

Via Caterina Sforza 3 Pad. 8 - 40026 Imola (Bo) - Tel. 051/396211 **PEC aooibo@cert.arpae.emr.it**

Sede legale Arpae Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

PERIODO	RICETTORE	LIVELLO A.O. dBA	Contributo RTO dBA	LIVELLO P.O. dBA	Limiti D/N C.IV	Limiti D/N C.III
DIURNO	R1	43.6	36.3	44.3	65/55	60/50
	R2	44.4	28.5	44.5		
	R3	43.7	39.7	45.2		
NOTTURNO	R1	41.7	36.3	42.8		
	R2	40.3	28.5	40.6		
	R3	39.8	39.7	42.8		

Il limite di immissione sonora della ZAC presso i ricettori considerati, risulta rispettato sia per la classe IV che per la classe III, sia nel periodo Diurno che in quello Notturno; risultano pertanto rispettati anche i limiti dell'area di pertinenza stradale.

E' stata poi applicata la decurtazione di 3 dBA per il calcolo da esterno a interno e verificato il criterio differenziale.

PERIODO	RICETTORE	LIVELLO P.O. a 1 m dalla facciata dBA	LIVELLO P.O. interno a finestre aperte dBA	LIVELLO Residuo dBA	Limiti D/N C.IV	Limiti D/N C.III
DIURNO	R1	44.3	41.3	38.5	65/55	60/50
	R2	44.5	41.5			
	R3	45.2	42.2			
NOTTURNO	R1	42.8	39.8	32.5		
	R2	40.6	37.6			
	R3	42.8	39.8			

Per quanto sopra evidenziato il criterio differenziale risulta non applicabile ai sensi di quanto previsto dal DPCM 14/11/97 art.4 c.2

Alla luce di quanto sopra, visto il rispetto dei limiti di legge, si esprime un **PARERE FAVOREVOLE al nulla osta acustico a condizione che :**

- sia eseguito il collaudo acustico, ad attività in esercizio (entro 60 gg), teso a dimostrare il rispetto dei valori limite in coerenza con le stime previsionali prodotte, ai sensi della DGR 673/2004

Istruttoria eseguita dal TCA I. Toffoli

L'Incarico di Funzione del Distretto di Pianura - Imola
Dott.ssa F. Forti

(Documento firmato digitalmente)

(TCA iscritto ad ENTECA al n.13196)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.